

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1611)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

NELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1961

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, fu costituito, a norma dell'articolo 3, primo comma, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, con lo scopo di gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali nel settore cinematografico da trasferire all'Ente stesso con successivi provvedimenti.

Ora, per l'attuazione di tale trasferimento, il Titolo II della legge 21 giugno 1960, n. 649, ha stabilito una speciale procedura amministrativa che riguarda alcune partecipazioni statali elencate in apposita tabella, tra le quali figura la Società per azioni ita-

liana stabilimenti cinematografici (CINECITTÀ'). Conseguentemente, in forza dell'articolo 14 della legge sopra citata, la partecipazione dello Stato nella Società predetta verrà attribuita in proprietà al sopra citato Ente di gestione.

A completamento dell'opera di riorganizzazione e riordinamento delle imprese controllate dallo Stato operanti nel settore cinematografico, si è provveduto, inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio (di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali, del turismo e dello spettacolo, del tesoro e delle finanze) del 28 febbraio 1961 all'individuazione dell'Istituto Nazionale Luce il quale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dicembre 1956, n. 1589, è stato, così, posto sotto la vigilanza del Dicastero delle partecipazioni statali.

L'unito disegno di legge ha ora lo scopo di inquadrare l'Istituto Nazionale Luce nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, ai sensi del citato articolo 3, primo comma, della legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, previa sua trasformazione in Società per azioni.

Tale riforma strutturale non solo meglio risponde alle esigenze di un più attivo ed economico orientamento dell'attività di questa impresa, ma si presta anche, in maniera più adeguata, alla determinazione di chiari rapporti tra essa e l'Ente incaricato del suo controllo, nella piena osservanza del precetto di legge secondo il quale gli enti di gestione non debbono amministrare direttamente le aziende inquadrare, ma solo le partecipazioni nel capitale delle aziende stesse, già di spettanza dello Stato.

Pertanto l'articolo 1 autorizza il Ministro delle partecipazioni statali a costituire una società per azioni avente per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica, mediante conferimento in capitale dei beni e diritti appartenenti all'Istituto Nazionale Luce.

La costituenda Società subentrerà di diritto in tutti i rapporti concernenti l'Istituto suddetto compreso il godimento dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni a favore dell'Istituto Nazionale Luce e continuerà ad esercitare, a favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti sottoposti al controllo dello Stato, i medesimi compiti già da queste esercitati, in virtù delle disposizioni vigenti.

Vengono in tal modo assicurate alla nuova società sia la corresponsione delle sovvenzioni di cui attualmente fruisce l'Istituto Nazionale Luce, sia la continuazione dell'esercizio della presente attività e del godimento dei relativi benefici.

L'articolo 2 dispone che, ai fini del conferimento nel capitale della società summenzionata, lo stabilimento del Quadraro in Roma — attualmente occupato dall'Istituto Luce, sebbene la proprietà ne sia stata ceduta al demanio, in forza dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, durante il periodo nel quale l'Istituto fu sot-

toposto a liquidazione — sia nuovamente trasferito in proprietà dell'Istituto medesimo.

L'articolo 3 stabilisce che la proprietà della partecipazione azionaria della costituenda società è attribuita all'Ente autonomo di gestione per il cinema.

L'articolo 4 fissa i compiti dell'Ente autonomo di gestione, integrando in ciò le norme dello statuto, analogamente a quanto è stato fatto per l'Ente autonomo di gestione per le Aziende termali, con legge 21 giugno 1960, n. 649. Viene in particolare stabilito che l'Ente autonomo di gestione per il cinema esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso conferite, tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista. All'Ente viene data facoltà di costituire società per azioni aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica e delle attività connesse, di assumere partecipazioni in società aventi lo stesso scopo, di procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate in modo da assicurarne l'efficienza e coordinarne le iniziative.

Per quel che concerne la cessione delle partecipazioni di proprietà dell'Ente, l'ultimo comma dello stesso articolo sancisce che essa è, in ogni caso, soggetta alla autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

L'articolo 5 stabilisce che il fondo di dotazione dell'Ente è costituito, oltre che dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 3 e dalle partecipazioni ad esso trasferibili con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, anche da un conferimento da parte dello Stato della somma di 400 milioni di lire.

Con l'articolo 6 viene, inoltre, devoluta all'Ente di gestione per dieci anni, ai fini del riassetto finanziario delle società controllate, la somma annua di 100 milioni di lire, somma che sarà ripartita secondo piani di utilizzazione predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvati con decreti del Ministro delle partecipazioni statali. Con i medesimi decreti l'Ente potrà essere autorizzato ad effettuare con istituti di diritto pubblico operazioni di sconto anticipato di uno o più annualità del contributo

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

suddetto, ove ciò si appalesi necessario per l'attuazione dei piani di utilizzazione.

L'articolo 7 autorizza l'Ente di gestione ad emettere obbligazioni, con eventuale garanzia dello Stato, secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e fissa per le obbligazioni stesse un particolare regime tributario di favore.

Gli articoli 8 e 9 concernono vari benefici fiscali giustificati dallo scopo degli atti da compiere e dalla natura dell'Ente di gestione. Va precisato che tali disposizioni agevolative, così come le altre previste dall'arti-

colo 7, sono le medesime contemplate, a favore dell'Ente di gestione per le Aziende termali, dagli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge 21 giugno 1960, n. 649.

L'articolo 10 precisa che il personale addetto all'Istituto Nazionale Luce passa alle dipendenze della nuova società la quale è tenuta a rispettare le norme che disciplinano i relativi rapporti di lavoro. Esso stabilisce, inoltre, che i rapporti tra l'Ente autonomo di gestione per il cinema ed i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato.

L'articolo 11, infine, provvede ad assicurare al provvedimento la necessaria copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica, mediante conferimento in capitale dei beni o diritti appartenenti all'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 18 marzo 1961).

La stessa società eserciterà, a favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti sottoposti al controllo dello Stato, i medesimi compiti già esercitati dall'Istituto Nazionale Luce.

La società menzionata nel precedente comma subentra di diritto in tutti i rapporti concernenti l'Ente suddetto, compreso il godimento dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni a favore dell'Istituto Nazionale Luce.

Art. 2.

Ai fini del conferimento di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, lo stabile del Quadraro in Roma, già ceduto al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, è trasferito in proprietà all'Istituto Nazionale Luce.

Art. 3.

La proprietà delle partecipazioni azionarie della società di cui all'articolo 1 della presente legge è attribuita all'Ente autonomo di gestione per il cinema, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575.

Art. 4.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema esercita, per le partecipazioni azionarie

ad esse conferite, tutti i diritti e poteri spettanti all'azionista.

L'Ente potrà costituire società per azioni aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica e delle attività connesse, assumere partecipazioni in società aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative.

La cessione delle partecipazioni di proprietà dell'Ente è, in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Art. 5.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema ha un fondo di dotazione costituito:

dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 3 della presente legge;

dalle partecipazioni ad esso trasferibili con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649;

dalla somma di lire 400 milioni concessa dallo Stato.

Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione di cui al precedente comma.

Art. 6.

Ai fini del riassetto finanziario delle società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema o comunque da esso controllate ai sensi del precedente articolo 4 verrà corrisposta all'Ente stesso per gli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1970-71 la somma annua di lire 100 milioni.

I relativi piani di utilizzazione saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvati con decreti del Ministro delle partecipazioni statali.

Con i medesimi decreti l'Ente potrà essere autorizzato ad effettuare con Istituti di diritto pubblico operazioni di sconto anticipato di una o più annualità del contributo di cui al comma precedente, ove ciò si appalesi necessario per l'attuazione dei piani di utilizzazione.

Art. 7.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro del tesoro su conforme parere del Comitato per il credito e il risparmio.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.

Art. 8.

Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione delle società di cui all'articolo 1 ed al trasferimento di cui all'articolo 2 saranno soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di lire 10.000 e a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 ed esenti da tassa di concessione governativa.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10.000.

Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

Art. 9.

L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 4, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 10.

Il personale che, alla data della costituzione della società di cui all'articolo 1 della presente legge, è addetto all'Istituto Nazionale Luce passa alle dipendenze della nuova società che è tenuta a rispettare le norme che disciplinano i relativi rapporti di lavoro.

I rapporti tra l'Ente autonomo di gestione per il cinema ed i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato.

Art. 11.

All'onere derivante dalla concessione da parte dello Stato della somma di lire 400 milioni previsto dal precedente articolo 5 sarà fatto fronte mediante un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo esercizio 1960-61.

All'onere derivante dalla assegnazione dei contributi previsti dal precedente articolo 6 sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento che concerne modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.